



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di Porto di MOLFETTA

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molfetta- e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it - Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER PRESENZA PRESUNTI ORDIGNI BELLICI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA:** la propria Ordinanza n° 64/2022 in data 04.11.2022, prorogata con ordinanza n° 83 in data 05.12.2023, afferente l'attività di ricognizione di eventuali residuati bellici eseguita dalla Società EDILTECNICA S.r.l con sede legale in Carrara (MS), mandataria della R.T.I. con SO.GE.L.M.A. s.r.l. con sede in Scandicci (FI) e la MIAR SUB S.r.l. con sede in Fiumicino (Roma);
- VISTA:** la nota in data 13.12.2023, della Soc. EDILTECNICA SRL, che in corso d'opera, nell'ambito dell'attività di ricognizione di cui sopra, è stato segnalato il rivenimento di presunti ordigni bellici all'interno del bacino portuale;
- SENTITO:** il personale del Nucleo SDAI Marina Militare di Taranto;
- VISTI:** i messaggi, di cui ultimo prot. n. 14651 in data 13.12.23 con i quali sono stati comunicati all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari le segnalazioni di che trattasi e la conseguenziale richiesta di intervento Nucleo SDAI della Marina Militare;
- RITENUTO:** opportuno prevedere un'area di sicurezza presso gli specchi acquei circostanti i presunti ordigni residuati bellici;
- CONSIDERATA:** la necessità di salvaguardare, nell'aree in parola e in quelle prospicienti, la pubblica incolumità;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione Marittima nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che nell'ambito delle operazioni di bonifica bellica con operatori subacquei all'interno del bacino portuale, negli specchi acquei meglio evidenziati nell'allegato stralcio planimetrico allegato 1, eseguiti dalla Società EDILTECNICA S.r.l sono stati individuati ordigni residuati bellici le cui coordinate geografiche sono elencate nell'allegato "2" alla presente Ordinanza.
Per quanto sopra, ai fini della sicurezza della navigazione.

ORDINA

- ART.1** Con decorrenza immediata e sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza degli specchi acquei, nelle aree di cui al rende noto, è consentita esclusivamente la navigazione delle unità in genere al fine di raggiungere l'ormeggio lungo le banchine portuali.

I Comandanti delle unità, durante le manovre di ormeggio, laddove fosse necessario l'impiego dell'ancora, dovranno dar fondo alla stessa osservando un adeguato margine di sicurezza dai punti di coordinate geografiche di cui all'elenco allegato 2 della presente ordinanza.

Nelle suddette zone di mare è altresì vietata la pesca in qualsiasi forma praticata, le immersioni subacquee.


ART.2 La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/molfetta.

Molfetta, lì 13.12.2023

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giulia PETRUZZI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82



'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'intestazione della presente Ordinanza



1.	LAT. 41.21006011 N, LONG. 16.59103459 E;
2.	LAT. 41.21042249 N, LONG. 16.59151011 E;
3.	LAT. 41.21159876 N, LONG. 16.59141922 E;
4.	LAT. 41.21091679 N, LONG. 16.59003194 E.